



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure Concorsuali

DECRETO di apertura

Procedura di omologazione Piano del Consumatore

(art. 70.1 CCI)

Nel procedimento R.G. n. 224 / 2024

Il Giudice dott. Tommaso Sdogati,

visto il ricorso depositato in data 19.09.2024 dalla Sig.ra Occhio Rita (C.F. CCHRN149M64D696P), elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa Maria Pellegrino sito in Genova, Via XX Settembre n. 3/10, con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI;

assistita dall'Avv. Emanuele Chiarabini in qualità di OCC;

vista la documentazione allegata al ricorso introduttivo;

considerato che il Tribunale adito, con il presente decreto, procede ad uno scrutinio astratto dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che verrà rivalutato ed approfondito in sede di eventuale omologa della proposta de quo;

considerato che la Sig.ra Occhio appare potersi qualificare, ad una valutazione prima facie da rivalutare all'esito delle osservazioni dei creditori, come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, in quanto nella contrazione dei debiti di cui al suddetto ricorso, risulta la prova che egli abbia agito in tale qualità e, pertanto, per scopi estranei all'attività di impresa in relazione alla sola posizione di socia accomandante;

ritenute infatti condivisibili le osservazioni effettuate dal ricorrente con memoria autorizzata resa a chiarimenti del 17.10.2024 limitatamente alla predetta posizione, in quanto la qualità di socio accomandante risulta posizione a latere dell'organizzazione societaria per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione societaria e la contrazione dei debiti sociali;

ritenuto che tali debiti, riferibili esclusivamente a posizioni fiscali, non si configurino come debiti riconducibili strettamente all'attività di impresa nel momento in cui la ricorrente ricopriva la posizione di socio accomandante in ragione della loro qualificazione come "redditi da capitale" di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) TUIR tassati "per trasparenza" – *tale configurazione, come detto, si approfondirà nel proseguio della procedura in sede di omologa o meno del Piano -;*



ritenuto poi che ad una tale qualificazione non osta il novellato art. 2 CCII, ove comprende tra i “consumatori” anche i soci delle società di cui ai Titoli III, IV e VI del c.c.;

ritenuto pertanto applicabile al suddetto il procedimento de quo, previsto dagli artt. 67 e ss CCII – *fermo restando le eventuali osservazioni, sulla questione, da parte dei creditori* – e che risulta la competenza del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 67 co. 6 CCII;

constatato che la domanda è corredata:

- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore;
- dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, che non risultano effettuati;
- risultano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:

- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni che non si ritiene essere state contratte con dolo o colpa grave – *accertamento che, viceversa, sarà demandato in sede di esdebitazione nei confronti del Sig. Volterrani, figlio della sig.ra Occhio e, come tale, ammesso a procedura di L.C. in quanto socio accomandatario delle medesime società di cui era socia accomandante l’odierna ricorrente; al riguardo, infatti, quest’ultimo rivestiva la predetta qualifica e, pertanto, attore principale ed esclusivo della gestione societaria con correlate scelte di politica aziendale* - ;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura, puntualmente riportati nonché della sua durata, stimata in 24 mesi dall’omologa della proposta;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, non ritenendosi dagli elementi probatori acquisiti che la sig.ra Occhio abbia causato il proprio indebitamento per dolo/frode/colpa grave fermo restando, anche sul punto, eventuali osservazioni di senso contrario da parte dei creditori;

ACCERTATA QUINDI L’AMMISSIBILITA’ ASTRATTA DELLA PROPOSTA
E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO



DALLA SIG.RA OCCHIO RITA COME MODIFICATO CON MEMORIA DEL 17.10.2024;

P.Q.M.

DISPONE l'ammissione della Sig.ra Occhio Rita alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII dichiarandone l'apertura **in relazione al Piano modificato come da memoria integrativa del 17.10.2024, ossia limitatamente ai debiti afferenti le società di persone nella forma societaria S.A.S. in cui rivestiva la posizione di socia accomandante – con esclusione. quindi, dei debiti sociali afferenti la S.N.C. che invece, come tali, restano fuori dalla presente procedura in quanto non risulta qualificabile, rispetto a questi ultimi, la qualifica di “consumatore” in ragione della responsabilità illimitata non differenziata tra soci –;**

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell'apposita sezione web del sito internet del Tribunale;

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori **nel termine perentorio di gg 30 autorizzando** la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R;

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto e che, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

DISPONE che l'OCC, nel termine di 10 gg successivi alla scadenza del suddetto termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie, depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute.

Si comunichi.

Genova, 31.10.2024

*Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati*





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

DECRETO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Procedura concorsuale N.R.G. 224/2024

Visto il decreto di apertura del procedimento di omologa del P.D.C. depositato in data 30.10.2024,

considerato in tale decreto, a pag. 1, sono contenuti i seguenti errori materiali:

- in luogo di “OCCHIO RINA” è stato scritto “OCCHIO RITA”;
- in luogo di “CCHRNI49M64D969P” è stato scritto “CCHRNI49M64D696P”;
- in luogo di “dott. Eugenio Chiarabini” è stato scritto “Avv. Emanuele Chiarabini”;

P.Q.M.

Dispone che a pag. 1 del decreto del 30.10.2024:

- *in luogo di “OCCHIO RITA” deve intendersi “OCCHIO RINA”;*
- *in luogo di “CCHRNI49M64D696P” deve intendersi “CCHRNI49M64D969P”;*
- *in luogo di “Avv. Emanuele Chiarabini” deve intendersi “dott. Eugenio Chiarabini”.*

Fermo il resto.

Dispone che il presente provvedimento sia annotato in calce all'originale del provvedimento emendato e ad esso accluso.

Si comunichi.

Genova 06/11/2024

Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Ex art.68 e segg. D. Lgs. 12 gennaio 2019, n°14

Aggiornato con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n°8.

Procedura concorsuale N.R.G. 224/2024

La sottoscritta **OCCHIO RINA**, C.F. CCHRN149M64D969P, nata a Genova il 24/08/1949, ivi residente in Via Bobbio civ.37, pensionata, domiciliata ai fini della procedura presso lo studio della Dott.ssa Maria Pellegrino – dottore commercialista in Genova Via XX Settembre 3/10, mail: maria@studiopellegrino.net – pec: maria.pellegrino@pec.commercialisti.it – tel 010/5533030,

si prega presentare la seguente

MEMORIA ED INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

A seguito del provvedimento del Sig. G.D. Dott. Sdogati del 24.09.2024

Ill.mo Sig. Giudice

La sottoscritta ha presentato la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore ex art.66 e ss, cc.ii. per debiti iscritti a ruolo per Irpef e contributi previdenziali dovuti per le annualità in cui la scrivente è stato socio di una snc e di una s.a.s.

Con provvedimento del 24.09.2024, la S.V. Ill.ma ha ritenuto la scrivente non avere i requisiti per l'accesso alla suddetta procedura.

Nel rispetto della posizione della S.V. Ill.ma, alla scrivente preme fare le seguenti osservazioni.

La sottoscritta ha partecipato alle società:

- Loris Volterrani & s.n.c. come socio dal 1998 a luglio 2015;
- Onoranze Funebri Loris Volterrani s.a.s. come socio accomandante dal 1998 al febbraio 2021

nella misura del 35% senza ingerirsi nell'amministrazione e gestione delle due società. In particolare con riferimento alla Onoranze funebri Loris Volterrani S.a.s. la partecipazione della esponente era quale socio di capitale. La partecipazione era solo ed esclusivamente per amore filiale..

I debiti iscritti a ruolo sono relativi ad Irpef dal 2007 al 2020 e a contributi Inps del 2012 e 2015.

Negli anni, dal 2007 in poi, la dichiarazione dei redditi della scrivente comprendeva il reddito di pensione, il reddito di fabbricati, il reddito di partecipazione alla s.n.c. (questo sino al 2014) ed il reddito di partecipazione alla s.a.s.

La normativa fiscale in materia di tassazione delle società di persone¹ prevede:

¹ Art.5 del T.u.i.r. le imposte sui redditi dovute sul reddito prodotto dalla società sono imputate per trasparenza ai soci, in ragione delle quote possedute

- Per le imposte su reddito – Irpef - la tassazione, per trasparenza, in capo ai soci indipendentemente dalla distribuzione degli utili, sicché il debito fiscale è personale e non della società;
- Per l'Irap, l'Iva, Tari, Imu, Registro, Bollo ecc., la società è soggetto autonomo dell'imposta, del cui debito ne rispondono la società ed anche soci illimitatamente responsabili quali coobbligati ma **non** i soci accomandanti nelle s.a.s.

In capo alla scrivente non risultano iscritte a ruolo debiti fiscali delle società come risulta, invece, al figlio Volterrani che nelle suddette società è stato sempre un socio illimitatamente responsabile, ma solo debiti personali per imposte e contributi dovuti sulla propria quota.

In relazione al debito Irpef dovuto sulla quota di partecipazione alle società, il legislatore fiscale ed i giudici tributari² ritengono tale debito, un debito solo del socio e non della società, difatti eventuali azioni di recupero coattivo sarebbero effettuati sul patrimonio personale del socio e non della società.

Se si vuole definire la natura del reddito occorre fare un distinguo: è indubbio che il socio della s.n.c. ed il socio accomandatario siano da qualificarsi imprenditori poiché ad essi è affidata la gestione, l'amministrazione e la responsabilità dell'impresa ed in quanto tali qualificabili quali imprenditori.

Il socio accomandante è un socio che partecipa solo al capitale, non ha responsabilità illimitata e quindi non risponde dei debiti sociali, non svolge attività d'impresa e pertanto non acquisisce la qualifica di imprenditore.

Sicché, ne deriva che il reddito imputato al socio illimitatamente responsabile può essere qualificato quale reddito d'impresa mentre il reddito imputato al socio accomandante è definito quale reddito di capitale.

Ciò al pari della tassazione alla quale sono soggette le cedole derivanti dal possesso di azioni di società per azioni o in accomanda per azioni.

In abundantiam le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, il socio accomandante non è tenuto alla compilazione del quadro RR per i contributi Inps come previsto per l'imprenditore, individuale o socio illimitatamente responsabile della s.n.c. o s.a.s.

Difatti la scrivente dal 2016 al 2020 è stata solo socio accomandante e non ha presentato il quadro RR nella propria dichiarazione dei redditi.

Detto ciò, dal prospetto che segue si rileva che dal 2008 al 2014 il reddito di partecipazione nella s.n.c. è stato mediamente di circa il 22% rispetto agli altri redditi dichiarati

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RH	RH	RH	RH	RH	RH	RH						
SNC	6.429	5.092	6.290	6.535	9.956	4.017	-9.110						
SAS	12.437	10.391	11.842	15.043	13.043	12.918	7.234	14.443	9.536	18.125	17.978	11.860	18.965
Tot.	18.866	15.483	18.132	21.578	22.999	16.935	-1.876	14.443	9.536	18.125			
	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN
	26.790	23.015	30.104	31.289	34.086	28.954	9.473	25.924	22.971	33.282	30.725	26.743	31.069
quota snc	24,00%	22,12%	20,89%	20,89%	29,21%	13,87%		0	0	0	0	0	0
quota sas	46,42%	45,15%	39,34%	48,08%	38,26%	44,62%		55,71%	41,51%	54,46%	58,51%	44,35%	61,04%

² C.T. Reg. Perugia 19.3.2018 n. 143/3/18

Il Codice della crisi, di recente novellato dal correttivo ter, definisce consumatore alla lett.e), co.1. art.2 *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.*

Pertanto il legislatore ha voluto ritenere consumatore, il soggetto che ha contratto debiti al di fuori dell'attività lavorativa assunti solo quale consumatore. Ovvero sia, l'imprenditore, il socio di società di persone, il professionista sono consumatori e possono accedere alla procedura di ristrutturazione del debito ex art. 66 e ss. solo per i debiti che hanno contratto come consumatori e siano estranei all'attività in essere ovvero cessata: finanziarie per auto e cellulari, mutuo per la casa, debiti iscritti a ruolo per imposte Imu per immobili diversi dall'abitazione principale, Tari non relativa all'immobile destinato all'attività, contravvenzioni al codice della strada ecc.

Quindi la presenza di debiti verso i fornitori dell'impresa (individuale o collettiva) o del professionista in quanto certamente non estranei alle attività svolte impediscono l'accesso alla ristrutturazione del debito del consumatore ex art.66 e ss cc.ii..

Rimane da risolvere la questione dei debiti fiscali per imposte Irpef. L'Irpef è l'imposta da pagare sui redditi prodotti dal contribuente per lavoro dipendente, lavoro autonomo, d'impresa, redditi di capitale e redditi diversi. E' consumatore il soggetto debitore dell'Irpef derivante da un lavoro dipendente, da redditi diversi, da redditi di fabbricati ecc., mentre non è consumatore il debitore dell'Irpef dovuta sui redditi d'impresa o professionale.

Come a dire che la natura del reddito imponibile definisce quella dell'imposta ovvero che la sorgente impositiva porta a definire diversamente il sovraindebitato. Per cui il soggetto che ha solo debiti fiscali per Irpef, che è andato in sovraindebitamento per motivi personali (problemi di salute suoi o dei familiari, grave lutto familiare ecc.) potrà accedere alla procedura ex art.66 se non ha mai svolto attività d'impresa o professionale.

La Corte di Cassazione con la decisione n. 22699 del 2023 ha osservato, in continuità con la decisione 1869 del 2016, chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in **base alla natura delle obbligazioni** che intende ristrutturare e che evidentemente sono state assunte in un passato più o meno recente occorrendo perciò verificare all'indietro – nel momento in cui sono state assunte - a che titolo nel momento del loro sorgere, il proponente avesse agito.

Molte decisioni di merito hanno seguito le indicazioni interpretative del Giudice di legittimità (Tribunale di Bari, 15.02.2024, Tribunale di Modena 28.08.2023, Tribunale di Milano 20.10.2023, Tribunale di

Mantova 11.10.2023 e Tribunale di Pesato 30.0.2023) “in quanto incentrato sul dato **obiettivo** della natura delle obbligazioni oggetto della domanda di ristrutturazione” (Trib. Milano 20.10.2023).

Il socio di società di persone tassato per trasparenza per i redditi della società a lui imputati è figura non diversa dal garante socio di minoranza o meno per debiti contratti da un'impresa commerciale.

Al proposito, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 24 luglio 2024, ha qualificato consumatore il debitore che ha dimostrato l'insussistenza di un collegamento funzionale rispetto all'attività di impresa della società garantita non avendo ricoperto incarichi sociali né amministrativi al suo interno, e, al contempo, la sussistenza di un proprio interesse squisitamente privato alla base del rilascio della suddetta fideiussione. Nel caso di specie la ragione dell'intervento della signora Occhio nelle società sopra indicate, risiede unicamente nell'amore filiale.

La signora Occhio, al pari del garante, dovrebbe poter avere accesso al piano di ristrutturazione.

Del resto di certo, non essendo imprenditore, non avrebbe accesso al concordato minore sicché dovrebbe poter avere accesso ad un percorso di esdebitazione integrale ed automatica alternativo alla liquidazione controllata.

Si tratta, in sostanza, di valutare la natura del debito e opinarne il suo carattere non professionale ma consumeristico al pari di ogni altro debito IRPEF della signora OCCHIO.

Per cui, la scrivente **in via principale** insiste nella domanda di accesso alla ristrutturazione del debito ex art.66 e ss. cc.ii per tutta la massa debitoria.

MODIFICA DELLA DOMANDA

Nella denegata ipotesi che la S.V. Ill.ma confermi la non accessibilità alla procedura di sovraindebitamento per l'intera massa debitoria, la sottoscritta propone:

- 1) **in via subordinata**, la ristrutturazione dei debiti fiscali ex art.66, ss., cc.ii. iscritti a ruolo e relativi ai periodi di imposta dal 2015 al 2020 in cui la scrivente è stata socia della s.a.s. e quindi non imprenditore. Mette a disposizione dei creditori la quota di 3/4 dell'immobile di Frabosa (CN).

Descrizione	Fate Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Da Pagare	Tributo	Creditore	Competenza
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	23/01/2020	3.766,97	0,00	4.082,68	Irpef	ADE	2016
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	16/06/2022	8.290,58	0,00	8.851,33	Irpef	ADE	2017
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	03/11/2022	8.405,22	0,00	8.655,38	Irpef	ADE	2018
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	03/08/2023	5.247,62	0,00	5.332,82	Irpef	ADE	2019
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	11/04/2024	9.254,38	0,00	9.286,80	Irpef	ADE	2020
					36.209,01			

La liquidità eccedente il fabbisogno di mantenimento verrà destinata al pagamento della rateazione dei debiti fiscali e contributivi relativi ai periodi di imposta dal 2008 al 2014 in cui la scrivente è stata socia della s.n.c.

Nella speranza che la presente proposta sia accolta dalla S.V. Ill.ma si dimette con dovuta osservanza

Genova li 09 ottobre 2024

Occhio Rina

Occhio Rina

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Ex art.68 e segg. D. Lgs. 12 gennaio 2019, n°14

Aggiornato con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n°8.

La sottoscritta **OCCHIO RINA**, C.F. CCHRN149M64D969P, nata a Genova il 24/08/1949, ivi residente in Via Bobbio civ.37, pensionata, domiciliata ai fini della procedura presso lo studio della Dott.ssa Maria Pellegrino – dottore commercialista in Genova Via XX Settembre 3/10, mail: maria@studiopellegrino.net – pec: maria.pellegrino@pec.commercialisti.it – tel 010/5533030,

Con Pausilio

Del professionista incaricato alle funzioni di OCC, Dott. Eugenio Chiarabini, nominato dall'OCC Dottori Commercialisti di Genova, iscritto alla Sez. A, n.93 del Registro OCC Ministero di Grazia e Giustizia Tribunale di Genova con provvedimento del 09.05.2024, proc.n.28/24 e dell' advisor Dott.ssa Pellegrino

Deposita

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 succ. D.Lgs 14/19

come modificato dal D.Lgs. n.8/2022,

1. IDENTITA' DEL RICORRENTE

Io sottoscritta Occhio Rina, sono nata nel '49, sono vedova di Volterrani Luigi dal 2003. Insieme a mio marito gestivamo l'attività di marmi e graniti per le onoranze funebri. Nel 1998 l'attività individuale è passata alla società Loris Volterrani & C. s.n.c.(c.f. 03768470100) , dove eravamo soci insieme a nostro figlio Loris per la produzione di marmi e graniti. Sono uscita dalla società il 03.08.2015, mentre la società ha cessato ogni attività da febbraio 2016.

Sempre nel 1998 venne costituita la Onoranze Funebri Loris Volterrani s.a.s. (c.f.03768490108) per l'attività di onoranze funebri, dove però ero solo socio accomandante. La società ha cessato ogni attività da febbraio 2021.

Mio marito è mancato nel 2003 e con mio figlio abbiamo cercato di andare avanti con tante difficoltà dovute soprattutto al non corretto comportamento dell'altro socio¹.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La sottoscritta, ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura previsti dall'art.2, co.1, lett.c del CC.II.

1. *"lo stato di crisi o di insolvenza;*

¹ Cesto Alessandro c.f. CSTLSN74E18D969S

2. *non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*
3. *Sussiste il requisito di cui all'art.77, co.1, del CC.II. (per il concordato m.) poiché non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti in frode ai creditori;*

La sottoscritta ritiene evidenziare la sentenza del Tribunale di Parma n.73/2022 ove i giudici emiliani hanno ritenuto, ex art.2, co.2, lett.e), di qualificare come "consumatore" il socio delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, in quanto il debito erariale per Irpef e previdenziale per i contributi, è riferito al reddito da partecipazione del socio e non al reddito della società sulla base dell'assunto che gli utili societari, anche se non distribuiti, costituiscono reddito imponibile in capo al socio e non alla società.

La scrivente ha fornito la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni.

4. L'ESPOSIZIONE DEBITORIA

La posizione debitoria della scrivente è solo riferita a debiti per cartelle esattoriali come si evince dalla tabella che segue:

Creditore	Debito	Privilegio
INPS	4.470,84	art.2753, 2778 n.1
ADE	98.501,98	art.2752, co.1, 2778 n.18
Totale	102.972,82	

5. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Come prima detto, i debiti si riferiscono all'esposizione verso l'erario per il mancato versamento dell'Irpef sulla quota di reddito societario e verso l'Inps per i contributi previdenziali a carico della scrivente. La scrivente ha cercato di provvedere al pagamento ma le scarse entrate prima e la pensione dopo non hanno consentito di poter adempiere. Non ha altri debiti.

6. LA SITUAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE - FINANZIARIA - LE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ASSolvere ALLE OBBLIGAZIONI

Situazione economica-finanziaria: fabbisogno di mantenimento

Reddito

La scrivente ha una pensione di circa 1.000,00 euro mensili che le consente di vivere nei limiti delle necessità determinate dall'età.

Per vivere dignitosamente la sottoscritta necessita di circa 900,00 euro mensili, per cui si riesce a mettere a disposizione dei creditori € 100,00 mensili. La soglia di povertà assoluta Istat è di euro 935,98.

Spese di mantenimento			
Spese documentate	C/mensili	C/anno	Rif.
Utenze	130,25	1.563,00	doc. Utenze
Spese condominiali	116,67	1.400,00	doc. Utenze
Tari	15,50	186,00	doc. Utenze
Sanitarie	129,17	1.550,00	doc. 730/Unico Volterrani-Camparini 2023
Totale spese documentate	391,58	4.699,00	
Spese non documentate			
Alimentari	313,52	3.762,24	SR-Spese-2022 spese famiglie Istat
Vestituario	61,84	742,08	SR-Spese-2022 spese famiglie Istat
Altri beni e servizi	90,31	1.083,72	SR-Spese-2022 spese famiglie Istat
Varie	30,00	360,00	Stima
Totale spese non documentate	495,67	5.948,04	
Totale spese	887,25	10.647,04	
Spese mensili	887,25		
Reddito mensile	1.000,00		
Eccedenza fabbisogno	112,75		

Beni Immobili

La scrivente è proprietaria di due immobili insieme al figlio Loris Volterrani che insieme a me ha presentato la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

La casa di Via Bobbio è la mia abitazione principale sulla quale, a seguito del decesso di mio marito, ho il diritto di abitazione. Su entrambi gli immobili è iscritta ipoteca esattoriale.

Situazione patrimoniale											
Immobile	Proprietà		Foglio	Particella	Sub.	Tipologia	Vani	Rendita	Ipoteca		
	Occhio	Volterrani							Occhio	Volterrani	
1) Immobile sito a Genova Via Bobbio 37*	3/4	1/4	Sta/32	78	9	Cat. A/4	5,5	468,68	RP 1104/2016	RP 2367/2017	Esattoriale
2) Immobile sito a Frabosa Sott. (CN)	3/4	1/4	27	42	39	Cat. A/2	4	258,23		RP 320/2017	Esattoriale

* Diritto di abitazione

Il valore stimato degli immobili può essere quello riportato nella seguente tabella:

Valore degli immobili	Rendita	V. Catastale	V. OMI	V. Mercato
1) Immobile sito a Genova Via Bobbio 37	468,68	59.053,68	99.275,00	161.500,00
2) Immobile sito a Frabosa Sott. (CN)	258,23	32.536,98	97.625,00	102.950,00

Liquidità

La scrivente ha un conto Banco Posta IT39D3608105138283037883051 che a 6.6.2024 riporta un saldo di euro 84,68.

7. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non vi sono atti impugnati dai creditori.

8. ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Negli ultimi cinque anni la sottoscritta non ha posto in essere alcun atto di disposizione.

9. LA SOLVIBILITÀ NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Gli estratti conto prodotti mettono in evidenza che la scrivente ha l'unica entrata della pensione.

10. LA PROPOSTA AI CREDITORI

La sottoscritta propone il seguente piano di ristrutturazione dei debiti:

1. **Liquidità:** versamento di n. 36 rate nel triennio per la quota eccedente il fabbisogno di mantenimento di euro 900,00 e quindi per una quota stimata di circa 100,00 euro mensili oltre all'intera tredicesima e quindi una liquidità complessiva di circa 4.400,00;
2. **Beni Immobili:** la scrivente mette a disposizione il realizzo della vendita dell'immobile di Prabosa. L'immobile sarà venduto per l'intera proprietà poiché anche mio figlio Loris Volterrani nella sua procedura mette a disposizione la sua quota di proprietà di 1/4.

La casa di Via Bobbio è l'abitazione principale e si vorrebbe tenerla per vivere tranquillamente gli ultimi anni di vecchiaia.

In caso di diniego del suddetto piano, la sottoscritta non è nella condizione di poter chiedere la liquidazione ex art.268, cc.ii.

Genova li 17 giugno 2024

Il ricorrente

Rina Occhio

Occhio Rina

Allegati:

1. C.I. e Tessera sanitaria
2. Certificato stato di famiglia e residenza
3. Debiti ADER
4. Verifica CTC
5. Verifica Centrale rischi Banca D'Italia
6. Visura protesti
7. Visura catastale
8. Casellario giudiziale
9. Visura atti del registro
10. Visura nominativa CC.II.AA.
11. Estratti conto bancari ultimi cinque anni
12. Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni
13. Cedolini pensione

